



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla determinazione n. 1125 del 30.11.2020

## Allegato 1

### MODALITÀ OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLA SCRAPIE CLASSICA DEGLI OVINI.

#### I. Genotipizzazioni

- 1) Negli allevamenti ovini tutti i maschi in età riproduttiva nonché gli agnelli e agnelloni che l'allevatore intende destinare alla riproduzione, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni destinati al macello, devono essere genotipizzati prima dell'accoppiamento.
- 2) I capi da genotipizzare dovranno essere preliminarmente identificati e registrati come definito dall'art. 4 di cui all'allegato A del presente Piano.
- 3) Nell'ambito del presente Piano, la genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile, è consentita, per la costituzione dei gruppi di monta, negli allevamenti iscritti al LG, RA e allevamenti commerciali per specifici motivi legati al buon funzionamento del Piano, previo rilascio di autorizzazione da parte dei Servizi Veterinari competenti sentita la Commissione Regionale di coordinamento.
- 4) La genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile deve essere svolta sui capi identificati e registrati con le medesime modalità previste per i maschi da riproduzione.

#### II. Selezione dei riproduttori

Ai fini della riproduzione è obbligatorio l'uso esclusivamente di maschi (o donatori di sperma per la fecondazione artificiale) che siano stati identificati elettronicamente, registrati in BDN e il cui esito delle analisi del genotipo risulti già caricato in BDN.

Gli animali destinati alla riproduzione sono classificati nelle seguenti classi di resistenza:

- a. **Riproduttori resistenti omozigoti:** arieti e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR);
- b. **Riproduttori resistenti eterozigoti:** arieti e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK);
- c. **Riproduttori suscettibili:** arieti e pecore che non presentano l'allele ARR.

All'interno delle greggi si deve arrivare nel più breve tempo possibile all'impiego di soli arieti resistenti omozigoti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato alla determinazione n. 1125 del 30.11.2020**

**III. Eliminazione obbligatoria degli animali**

- 1) Gli animali di entrambi i sessi che presentano l'allele VRQ non possono essere destinati alla riproduzione e devono essere macellati entro 30 giorni dalla determinazione del genotipo. Gli animali non potranno lasciare le aziende se non per essere destinati alla macellazione immediata. Il loro genotipo deve essere registrato nella BDN.
- 2) I maschi che non presentano l'allele ARR non possono essere destinati alla riproduzione (salvo le specifiche deroghe previste) e devono essere macellati o castrati entro 30 giorni dalla determinazione del genotipo. Nel caso in cui si attui la castrazione al fine di migliorare le caratteristiche organolettiche delle carni, il capo dovrà essere destinato comunque alla macellazione entro e non oltre 12 mesi dalla determinazione del genotipo. L'informazione relativa alla castrazione/sterilizzazione del capo deve essere registrata in BDN attraverso l'apposita funzionalità che consente la correzione dei dati anagrafici dei capi.
- 3) La Regione Sardegna, solo per le razze autoctone in via di estinzione riconosciute potrà autorizzare un programma di selezione specifico, solo a seguito delle definizioni determinate dalla Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I parte D punto 4) del Decreto Ministeriale del 25 novembre 2015.

**IV. Livello di certificazione genetica delle greggi**

- 1) A ogni gregge è attribuita una certificazione genetica in relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie degli animali che lo compongono. In particolare vengono definiti i seguenti livelli di certificazione genetica:
  - a) **greggi di livello I:** greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR;
  - b) **greggi di livello IIa:** greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni;
  - c) **greggi di livello IIb:** greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni;
  - d) **greggi di livello III:** greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR;
  - e) **greggi di livello IV:** greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori.
- 2) Gli allevamenti classificati ai sensi del presente Piano come livello I soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello I, del regolamento 630/2013/EU. Gli allevamenti classificati ai sensi del presente Piano come livello II, soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato alla determinazione n. 1125 del 30.11.2020**

- 3) Il sistema di selezione previsto dal Piano di selezione genetica assume che le greggi progressivamente accedano a livelli di qualifica superiore. Il raggiungimento **del livello I** determina, la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita. Il raggiungimento del **livello Ila** consente la sospensione delle attività di genotipizzazione, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita.
- 4) L'autorità competente può, comunque, procedere a controlli di verifica in qualunque momento ove se ne ravveda la necessità, informandone la Commissione Regionale.
- 5) L'utilizzo promiscuo di arieti, anche in condizioni di pascolo condiviso temporaneo, è possibile solo per i soggetti resistenti oppure tra greggi di pari livello di certificazione.

**V. Disseminazione dei riproduttori.**

- 1) L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve favorire l'incremento delle caratteristiche di resistenza. All'interno della popolazione ovina, la disseminazione dei riproduttori deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto. Tale disseminazione è condizionata sia dalla classe di resistenza degli arieti, sia dal livello di certificazione genetica delle greggi.
- 2) I **maschi** che si intende introdurre, a prescindere dalla loro età, dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo suscettibile.
- 3) L'introduzione di maschi resistenti omozigoti è sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica delle greggi.
- 4) Le **femmine** da riproduzione dovranno provenire o da rimonta interna o da greggi di livello di certificazione pari o superiore rispetto alla certificazione del gregge di destinazione. E' ammessa l'introduzione di femmine con genotipo resistente omozigote destinate alla riproduzione nelle greggi di livello I e con genotipo resistente omozigote o eterozigote nelle greggi di livello Ila e Ilb in maniera da non determinare alcuna modifica del livello di certificazione genetica raggiunta.
- 5) Ai sensi del presente Piano tutti i capi ovini provenienti dai Paesi dell'Unione Europea, ad eccezione di quelli destinati alla macellazione immediata, dovranno rispettare le condizioni di certificazione genetica raggiunta dall'allevamento di destinazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato alla determinazione n. 1125 del 30.11.2020**

- 6) Le movimentazioni per vita di maschi eterozigoti resistenti sono consentite **fino al 31 dicembre 2021**.
- 7) **A partire dal 1 gennaio 2022** tutti i maschi con genotipo resistente eterozigote, sia di allevamenti iscritti al LG, RA e sia di allevamenti commerciali, salvo che per invio al macello, non potranno essere oggetto di movimentazione per finalità riproduttive né per compravendita. Esclusivamente per i capi di cui all'art.3 comma 3 del Piano Regionale (Allegato A) possono essere previste specifiche deroghe.
- 8) Negli allevamenti iscritti al LG è obbligatorio l'utilizzo per la riproduzione esclusivamente di maschi con genotipo omozigote resistente.
- 9) Negli allevamenti commerciali è consentito l'utilizzo di maschi di genotipo eterozigote resistente fino alla campagna riproduttiva dell'intero **anno 2022**. Non è autorizzata alcuna movimentazione di maschi eterozigoti tra allevamenti. **Dall'anno 2023**, in tutti gli allevamenti è obbligatorio l'utilizzo per la riproduzione esclusivamente di maschi con genotipo omozigote resistente.
- 10) Il Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, previo parere della Commissione Regionale di coordinamento, considerata l'indennità sanitaria raggiunta dagli allevamenti e per evitare anche fenomeni di consanguineità e riduzione della variabilità genetica, si riserva la possibilità di autorizzare in via eccezionale l'utilizzo di arieti di genotipo eterozigote di elevato valore genetico.
- 11) Il Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione generale della sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale si riserva altresì, previo parere della Commissione Regionale di coordinamento, in funzione delle modifiche normative e dell'evoluzione della situazione epidemiologica e/o considerato l'andamento del Piano, la possibilità di rivedere le tempistiche previste.